

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Il Segretario Generale

Roma, 17 giugno 2010

Prot. n. **302/A**

- Al Consiglio Nazionale della Fnsi
- Alle Associazioni Regionali di Stampa
- Ai Comitati di Redazione

Oggetto: informazioni sindacali e previdenziali urgenti

Cari colleghi,

la manovra finanziaria del Governo ha introdotto novità anche per quanto riguarda le nostre pensioni. In particolare, vengono introdotte le stesse "finestre" per il collocamento in pensione in vigore presso l'Assicurazione generale obbligatoria (Inps, Inpdap). Significa che i giornalisti potranno andare **in pensione**, con una maggiore attesa rispetto all'attuale regime. Tutto ciò a partire **dal 1 gennaio 2011**.

Sono esclusi da tali novità tutti i colleghi che hanno raggiunto o raggiungeranno il requisito per la pensione entro il 31/12/2010.

In sostanza, per essere più chiari, si andrà in pensione **un anno dopo la maturazione dei requisiti**.

Esempi.

Pensione di vecchiaia: pagamento della pensione il **tredicesimo mese** successivo al compimento dell'età (oggi 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini);

pensioni di anzianità: 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti. Esempio: oggi sono richiesti 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi o, comunque, 40 anni di contributi maturati a prescindere dall'età. In questi casi la pensione, dal 2011, sarà erogabile **il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla maturazione del requisito contributivo**.

Per i lavoratori **autonomi** la "finestra" si apre **solo 18 mesi dopo** la maturazione del requisito **e altrettanto** per chi, giornalista dipendente, maturi il requisito contributivo **sommando insieme versamenti Inpgi e in altri istituti** (totalizzazione: Inpgi-Inpdap-Enpals).

Tuttavia, questo **aumento di fatto dell'età** della pensione, con modifica delle "finestre" attualmente più agili dell'Inpgi, può essere **bloccato da** coloro che maturano il diritto al trattamento di pensione (di anzianità o di vecchiaia) successivamente al 31 dicembre 2010, e che notificheranno all'azienda la loro

decisione di voler usufruire della normativa vigente mediante **un preavviso scritto** (raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata) **entro il prossimo 30 giugno**.

Non ci sono modifiche invece **per** i lavoratori che andranno in **pre pensionamento** ex art. 37 legge 416/81: in questi casi il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche ai lavoratori collocati in **mobilità**, entro determinati limiti, continueranno a trovare applicazione le vecchie norme per l'accesso alla pensione.

In allegato troverete una **scheda dettagliata** sugli effetti prodotti dal decreto legge 78/2010 in materia previdenziale, curata dall'Inpgi, nonché uno **schema tipo di preavviso** alle aziende per chi intenda andare in pensione il prossimo anno, avendone i requisiti, con i criteri attualmente in vigore.

Le Associazioni di Stampa e i Comitati di Redazione sono pregati di lavorare di intesa con i fiduciari territoriali Inpgi e di assicurare il massimo di diffusione tra tutti i colleghi di queste novità.

Sarà nostra cura informare tempestivamente su eventuali modifiche o ulteriori novità dovessero intervenire in sede di conversione del decreto legge.

Un cordiale saluto.

Franco Siddi



FAX SIMILE

Data,

All'Amministrazione dell'Azienda

.....

e p.c.

All'Inpgi

Il sottoscritto vostro dipendente dal
notifica la propria decisione di cessare il rapporto di lavoro e accedere al
trattamento di pensionamento a partire dal, data in cui
maturerà il diritto a percepire la pensione di (vecchiaia/anzianità), in base alle
vigenti disposizioni.

Distinti saluti.

.....

*(NB: questa notifica può essere inviata all'azienda da tutti coloro che
matureranno i requisiti per il pensionamento a partire dal 1 gennaio 2011, e
consentirà di utilizzare il meccanismo delle finestre attualmente in vigore)*

NOTA INPGI

EFFETTI IN MATERIA PREVIDENZIALE DEL DECRETO LEGGE 78/2010 - art. 12

Le novità previdenziali riguardano essenzialmente le finestre di accesso ai trattamenti pensionistici che, per tutte le tipologie di pensione, vengono portate a 12 mesi dopo il compimento dei requisiti. Qualora il decreto fosse convertito in Legge, senza alcune modifiche, le nuove disposizioni riguarderanno anche i trattamenti pensionistici INPGI.

A chi non si applica la nuova normativa - pensione con le precedenti regole di uscita.

Le nuove normative non si applicheranno a:

- Coloro che erano in **bonus**;
- Coloro che avevano **già maturato il diritto per accedere a pensione di anzianità** (età, contributi e finestra) ma che ancora non l'hanno richiesta ovvero coloro che matureranno i requisiti (età e contributi) per la pensione di anzianità entro il 31.12.2010;
- Coloro che hanno **già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia** (età e contributi) ovvero che li matureranno entro il 31.12.2010;
- Coloro che **al 30 giugno 2010** avevano in corso il **periodo di preavviso** e che maturano i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, anche dopo il 1° gennaio 2011 (vedi esempi);
- Lavoratori collocati in **mobilità** (nei limiti di diecimila beneficiari) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
- **Prepensionamenti** ex art. 37 legge 416/81: per tali tipologie rimane invariato l'attuale sistema che prevede la decorrenza del trattamento di pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

Esempio deroga pensione di vecchiaia: **Lavoratore in preavviso** al 30.6.2010

Compimento dei 65 anni di età il 7 aprile 2011; in preavviso alla data del 30 giugno 2010; cessazione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2011

Il suddetto lavoratore con l'applicazione delle nuove finestre di accesso avrebbe potuto conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° maggio 2012 ma per effetto della deroga, poiché era in preavviso al 30 giugno 2010, potrà comunque accedere alla pensione il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il 1° maggio 2011.

Esempio deroga pensione di anzianità: **Lavoratore in preavviso** al 30.6.2010

Compimento dei 35 anni di contribuzione e 60 anni di età il 7 aprile 2011; in preavviso alla data del 30 giugno 2010.

Il suddetto lavoratore con l'applicazione delle nuove finestre di accesso avrebbe potuto conseguire la pensione di anzianità dal 1° maggio 2012 ma per effetto della deroga, poiché era in preavviso al 30 giugno 2010 potrà comunque accedere alla pensione con le vecchie finestre semestrali, il 1° gennaio 2012.

La sottostante tabella riepiloga le attuali normative in materia di finestre d'accesso ai trattamenti pensionistici in vigore presso l'INPGI.

Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi: 2 finestre semestrali:

- per chi compie i requisiti nel 1° semestre: 1° gennaio dell'anno successivo;

- per chi compie i requisiti nel 2° semestre: 1° luglio dell'anno successivo.

Pensione di anzianità con almeno 40 di contributi: 4 finestre trimestrali:

- per chi compie i requisiti entro il 1° trimestre: 1° luglio;
- per chi compie requisiti entro il 2° trimestre: 1° ottobre;
- per chi compie i requisiti entro il 3° trimestre: 1° gennaio dell'anno successivo;
- per chi compie i requisiti entro il 4° trimestre: 1° aprile dell'anno successivo;

Pensione di vecchiaia:

- mese successivo al compimento del requisito di età

Per accedere alla pensione resta confermata l'obbligatorietà della cessazione del rapporto di lavoro.

A chi si applicano le nuove norme dal 1° gennaio 2011

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (65 per gli uomini e 60 per le donne) possono accedere al pensionamento secondo le seguenti finestre:

- Lavoratori dipendenti: **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti.
Esempio: compimento del 60° anno di età donna o 65° anno di età uomo nel mese di febbraio 2011 – finestra per l'accesso al trattamento di vecchiaia: 1° marzo 2012
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata Inps) **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti.
Esempio: compimento del 60° anno di età donna o 65° anno di età uomo nel mese di febbraio 2011 – finestra per l'accesso al trattamento di vecchiaia: 1° settembre 2012

Pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di anzianità (per l'Inpgi 60 di età con almeno 35 anni di contributi nel 2011 e 2012, 61 anni nel 2013 e 62 nel 2014 ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età), possono accedere al pensionamento secondo le seguenti finestre:

- Lavoratori dipendenti: **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti.
Esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra per l'accesso al trattamento di anzianità: 1° marzo 2012
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata Inps) **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti.
Esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra per l'accesso al trattamento di anzianità: 1° settembre 2012

Pensione in Totalizzazione - Dlgs 42/2006 (raggiungimento dei requisiti con più spezzoni di contribuzione in diversi enti):

18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Esempio: compimento del 65° anno di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva (pensione di vecchiaia) ovvero 40 anni di contribuzione (pensione di anzianità) nel mese di febbraio 2011 – finestra per l'accesso al trattamento di anzianità: 1° settembre 2012